

Spett.
Sig. Dirigente scolastico
I.C. "Sen. S. Gangitano"
Canicattì(AG)

E per conoscenza Spett.
Difensore Civico della Toscana
Funzionario Responsabile del Procedimento
Dr. Andrea Di Bernardo
Commissario ad acta
Firenze(FI)

E per conoscenza Spett.
Ispettorato per la Funzione Pubblica
Funzionario Responsabile del Procedimento
Dr. Ssa Antonella Perali
Roma(RM)

Oggetto: Diffida ad adempiere

Premesso che:

- 1) con nota del 10/02/2016, Lei irroga due **illegitime** sanzioni disciplinari al nostro Legale Rappresentante (Prof. Orbitello), **che allegiamo alla presente;**
- 2) il Ministro pro tempore del MIUR – On. Maria Stella Gelmini, annulla una sanzione poiché illegittima giunta nota del 07/09/2010 dell'USR della Sicilia, prot. Ris. n° 19668.
- 3) anche dalla suddetta documentazione si evince che l'interessato non è stato convocato alla seduta del Consiglio di disciplina, come previsto dall'art. 111 del T.U. n.3/57 e come, peraltro, è eccepito nella nota dell'USR Sicilia del 07/09/2010;
- 4) **il ricorrente sia stato privato dal diritto di difesa;**
- 5) ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 297/00, qualora un Ente locale, invitato a provvedere entro congruo termine, ritarda od ometta di compiere atti previsti come obbligatori dalla legge, il Difensore civico regionale provvede a mezzo di nomina di un commissario ad acta. La norma non contiene specifiche indicazioni sulla procedura, fatta salva la fissazione del termine finale per lo svolgimento dell'incarico commissoriale (60 giorni);
- 6) gli oneri dell'attività commissariale sono posti a carico dell'amministrazione sostituita, che dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto sulla base del provvedimento di liquidazione formalizzato dal Difensore civico.

Si ricorda che esistono l'art. 111 D.P.R. n. 3/1957 Testo unico degli impiegati civili dello Stato e l'art. 7 n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

Le norme sopra elencate tendono ad assicurare l'effettività del diritto di difesa del lavoratore incolpato di addebiti disciplinari.

Orbene, nel caso di specie, sono state violate le norme che presiedono a tale principio e che tutte hanno carattere perentorio. Secondo la norma di cui all'art. 111, prima citato, co. 2° “*<Entro 10 giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il segretario della commissione dà avviso all'impiegato nelle forme previste dall'art. 104; nei venti giorni successivi egli ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.*

Trascorso tale termine il presidente della Commissione stabilisce la data della trattazione orale che deve aver luogo entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente....

La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal segretario dell'ufficio del personale e, nelle forme previste dall'art. 104, all'impiegato almeno 20 giorni prima, con l'avvertenza che egli ha la facoltà di intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla commissione, almeno 5 giorni prima della seduta, eventuali scritti e memorie difensive>”.

Orbene, tutta la sequenza temporale ora descritta, prevista dal citato art. 111 T.U. citato, è stata illegittimamente disattesa dall'Istituto Comprensivo “Sen. S. Gangitano” di Canicattì(AG).

In buona sostanza, dopo che il ricorrente ha presentato le giustificazioni, nessuna altra comunicazione gli è pervenuta, né sono stati rispettati i termini di cui all'art. 111 citato.

Infatti, le sedute del Consiglio di disciplina si sono svolte in data 05.02.2016 e in data 09/02/2016(dopo la proroga per oggettivo impedimento in data **30/01/2016**); solo in data 16.01.2016, il ricorrente è stato invitato a presentare le proprie giustificazioni rispetto agli addebiti contestati; le giustificazioni sono pervenute all'Istituto Scolastico “Sen. S. Gangitano” di Canicattì(AG) in data 01.02.2016; in data 05.02.2016 e in data 09/02/2016, si sono svolte le sedute del Consiglio di Disciplina senza che al ricorrente siano state inviate le comunicazioni di cui all'art.111 e in violazione dei termini previsti del medesimo articolo.

In particolare, il ricorrente non è stato avvertito almeno 20 giorni prima della fissazione della data della seduta, né gli è stato comunicato che aveva la facoltà di svolgere personalmente le proprie difese e di poter far pervenire alla Commissione, almeno 5 giorni prima della seduta eventuali scritti o memorie difensive (**Al nostro sindacalista gli è stato imposto dall'amministrazione in indirizzo, di scegliere se svolgere personalmente le proprie difese oppure, in alternativa, poteva fornire memoria scritta**) .

La palese violazione dell'art. 111 citato comporta l'invalidità del provvedimento disciplinare adottato.

Ciò premesso, la scrivente OS

DIFFIDA E METTE IN MORA

L'ISTITUTO SCOLASTICO “SEN. S. GANGITANO” di Canicattì(AG) e per esso il suo Dirigente pro tempore nonché il Funzionario Responsabile del Procedimento, ad eseguire entro trenta giorni dalla notifica della presente, ad annullare le due sanzioni disciplinari del 10/02/2016 (prot. n.605-C9 – FP / prot. n. 604-C9 – FP) al Prof. Orbitello e a dargliene al contempo comunicazione scritta.

Con avvertimento, che diversamente sarà richiesto l'intervento del Difensore civico toscano tramite domanda redatta per iscritto al fine di attivare una procedura sostitutiva all'amministrazione canicattinese, con la nomina di un commissario ad acta.

La presente, per ogni opportuna conoscenza anche all'Ispettorato, per le eventuali valutazioni di competenza.

Si richiede inoltre che la diffida venga esposta all'albo sindacale della scuola ai sensi della L. 300/70.

Con osservanza

**F.to Prof. Ssa Lina Campagna
Consigliere Segretario SAESE**